



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

DECRETO N. 1742 DEL 22 DIC. 2014

Autorizzazione ad agire in giudizio all' avvocato Franco Zambelli del Foro di Venezia nella promovenda causa contro l'Università IUAV di Venezia per il recupero di indennità per occupazione *sine titulo* delle procuratorie 5 e 6 site a San Basilio Venezia

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

a far data dall'anno 2008 l'Autorità Portuale di Venezia ha di fatto concesso all'Università IUAV di Venezia l'occupazione di aree demaniali marittime, segnatamente delle procuratorie 5 e 6 site a San Basilio Venezia, affinché ivi venisse realizzato un polo didattico;

tra le Università IUAV e Ca' Foscari di Venezia intercorrevano accordi secondo cui quest'ultima si sarebbe obbligata ad alienare a IUAV, che si sarebbe obbligato ad acquistare, un immobile denominato Parallelepipedo sito in Santa Marta, Venezia, a fronte del quale trasferimento IUAV avrebbe cessato di occupare gli immobili demaniali di cui al punto che precede per consentire il subentro nell'occupazione degli stessi all'Università Ca' Foscari di Venezia;

IUAV si impegnava formalmente a liberare le procuratorie 5 e 6 site a San Basilio Venezia entro nove mesi dalla consegna del Parallelepipedo da parte di Ca' Foscari, nonché a corrispondere all'Autorità Portuale l'importo del canone concessorio relativo all'occupazione delle anzidette Procuratorie fino al rilascio della concessione definitiva che sarebbe do-





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

vuta avvenire in favore di Cà Foscari da parte dell' Autorità Portuale, giusta accordo del 26.6.2006 art 4 lett h) e g) tra dette Università;

la compravendita dell' immobile denominato Parallelepipedo tra tali Università non aveva luogo, e ciò per fatti rispetto ai quali l' Autorità Portuale è terza; pertanto IUAV continuava ad occupare gli immobili *de quibus* senza tuttavia versare all'Ente il canone dovuto per ogni occupazione di aree demaniali marittime, adducendo a motivazione di ciò la circostanza del mancato perfezionamento della promessa vendita, oltre alla circostanza secondo la quale alcun canone sarebbe dovuto all' Autorità Portuale di Venezia dovendosi, a suo dire, applicare alla fattispecie nonil combinato disposto di cui alle L. 84/94 e L. 494/93, bensì il disposto di cui alla L. 449/97 e DPR n. 296/2005 artt. 9 e 10 secondo cui la concessione di beni immobili alle Università dovrebbe avvenire a titolo gratuito, stanti anche gli scopi didattici istituzionali propri dell' Istituto Universitario;

IUAV, pertanto, rifiutava il pagamento della fattura n. 80439/14 emessa a titolo di occupazione *sine titulo* dei fabbricati demaniali denominati procuratorie 5 e 6 site a San Basilio Venezia, per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31.12.2013 per 340.000,00 euro annui e così per un importo complessivo di euro 2.040.000,00;

Né era possibile addivenire alla formalizzazione di formale atto concessorio per volontà dello stesso IUAV, che insisteva nell' affermare che il canone non era dovuto, seppur sollecitato a presentare istanza di concessione con lettera 6.12.2007 prot. DEM 14017 una volta ultimati i lavori di ristrutturazione dei fabbricati occupati, già intrapresi, e quindi



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

con lettera 21.2.13 prot. APV DIST 3202, di tal chè l'Istituto Universitario risulta oggi occupare *sine titulo* gli immobili;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra rappresentato, è interesse di APV agire in giudizio al fine di recuperare la somma contestata, e considerato, in particolare, l'interesse attuale alle questioni di diritto sottese alla questione giuridica che ne occupa di tal chè una sua interpretazione difforme sarebbe lesiva degli interessi soggetti alla cura dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 43 R.D. n. 1611/1933, commi III e IV "Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza";

CONSIDERATO che per quanto sopra il contenzioso di cui all'oggetto rientra nella fattispecie di "caso speciale" delineata al comma IV del citato art. 43 del R.D. n. 1611/1933;

VISTE le sentenze del TAR Lazio (n. 5989/2013) e del Consiglio di Stato (n. 3238/2014) che hanno ritenuto facoltativa e non obbligatoria la rappresentanza in giudizio delle Autorità Portuali da parte dell'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, i rapporti istituzionali con la convenuta Università, attesa altresì la complessità





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

delle questioni sottese, la specialità della materia, la rilevanza delle conseguenze anche economiche che possono derivare al Porto di Venezia in caso di esito negativo della vertenza giudiziaria, si ravvisa la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia, quale quella offerta dall' avvocato Franco Zambelli del Foro di Venezia, che già ha assistito l'Autorità Portuale di Venezia in altri contenziosi analoghi,

DECRETA

- di agire in giudizio contro l'Università IUAV di Venezia, affidando il patrocinio, in ogni fase e grado, all' avvocato Franco Zambelli del Foro di Venezia;
- di imputare la spesa di € 12.403,97 *omnia* al capitolo 11395 del bilancio dell'Autorità Portuale che presenta la necessaria disponibilità.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

